

PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

Il Decreto 15 luglio 2003 n. 388, che definisce le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione **in vigore il 3 febbraio 2005** (dopo la proroga stabilita dalla Legge 186/04, G.U. n° 175 del 28/07/04) abroga la precedente normativa (Decreto Ministeriale 2 luglio 1958).

Gli obblighi stabiliti dal Decreto variano in base ad una classificazione delle aziende, stabilita dal Decreto stesso in base al numero dei lavoratori, alla tipologia produttiva e al valore di un indice infortunistico, calcolato dall'INAIL, rappresentativo degli infortuni con inabilità permanente

La prima cosa che il datore di lavoro deve fare è classificare la propria azienda o la propria unità produttiva, in uno dei gruppi indicati nella tabella 1; avvalendosi della collaborazione del medico competente, ove presente. Dalla classificazione derivano gli obblighi successivi, di seguito ricapitolati:

Tutte le aziende o unità produttive, di ogni gruppo, che devono aver già designato i lavoratori addetti al pronto soccorso, devono ora:

- **garantire** in azienda o unità produttiva **un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza** del Servizio Sanitario Nazionale;
- fornire, a quei **lavoratori** che dovessero prestare la propria attività **in luoghi isolati**, diversi dalla sede aziendale o dell'unità produttiva, **il pacchetto di medicazione**, e **un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda** al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
- individuare, in collaborazione con il medico competente, ove presente, e rendere disponibili le **attrezzature minime di equipaggiamento** e i **dispositivi di protezione individuale per gli addetti al pronto soccorso**. Le attrezzature e i dispositivi devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici dell'azienda, devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Oltre a questo:

Le aziende o unità produttive di **Gruppo C** devono:

- tenere un **pacchetto di medicazione**, presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile (tabella2);
- formare i lavoratori designati al pronto soccorso con un **corso teorico pratico**, svolto da personale medico, **della durata di almeno 12 ore**.

Le aziende o unità produttive di **Gruppo B** devono:

- tenere una **cassetta di pronto soccorso**, presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita e facilmente individuabile (tabella2);
- formare i lavoratori designati al pronto soccorso con un **corso teorico pratico**, svolto da personale medico, **della durata di almeno 12 ore**.

Le aziende o unità produttive di **Gruppo A** devono:

- **comunicare la propria categoria di appartenenza alla Azienda USL** competente sul territorio dove svolgono l'attività. La comunicazione va fatta al Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA);
- tenere una **cassetta di pronto soccorso**, presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita e facilmente individuabile (tabella2);
- formare i lavoratori designati al pronto soccorso con un **corso teorico pratico**, svolto da personale medico, **della durata di almeno 16 ore**.

In base alle precedenti norme del D.Lgs. 626/94 per questi lavoratori è prevista una specifica formazione, ove possibile è richiesta la collaborazione con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale; i contenuti e i tempi minimi dei corsi di formazione sono indicati nelle apposite schede; per la aziende di gruppo A i contenuti devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta. La formazione dei lavoratori designati va ripetuta con cadenza triennale; prima del 3 agosto 2004 sono validi i corsi di formazione già effettuati, purché ultimati entro tale data.

Tabella 1
Classificazione delle aziende o unità produttive

Gruppo A (I, II, III)

- I)** aziende con rischio di incidente rilevante (D.lgs 334/99);
centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari (D.lgs 230/95);
aziende estrattive, attività minerarie, lavori in sotterraneo (D.lgs 624/96, DPR 320/56);
 fabbricazione esplosivi, polveri, munizioni.
- II)** aziende con oltre 5 lavoratori, appartenenti ai seguenti settori con indice infortunistico di inabilità permanente > 4 (statistica INAIL dell'ultimo triennio disponibile*):
- | | |
|---------------------------------------|--|
| <i>lavorazioni meccanico-agricole</i> | <i>mattazione e macellazione ó pesca</i> |
| <i>costruzioni edili</i> | <i>costruzioni idrauliche</i> |
| <i>strade e ferrovie</i> | <i>linee e condotte urbane</i> |
| <i>fondazioni speciali</i> | <i>impianti</i> |
| <i>impianti acqua e vapore</i> | <i>prima lavorazione legname</i> |
| <i>falegnameria e restauro</i> | <i>materiali affini al legno</i> |
| <i>metallurgia</i> | <i>metalmecanica</i> |
| <i>geologia e mineraria</i> | <i>lavorazione delle rocce</i> |
| <i>lavorazione del vetro</i> | <i>trasporti</i> |
| <i>facchinaggio</i> | <i>pulizie e nettezza urbana</i> |
- III)** aziende con oltre 5 lavoratori, a tempo indeterminato, del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B

aziende **con 3 o più lavoratori** non appartenenti al gruppo A.

Gruppo C

aziende **con meno di 3 lavoratori** non appartenenti al gruppo A.

* dati da aggiornare, da parte INAIL, al 31 dicembre di ogni anno.

Tabella 2

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione

Il contenuto minimo del pacchetto di medicazione o della cassetta di pronto soccorso sono indicati nelle apposite schede e vanno eventualmente integrati sulla base di rischi specifici presenti, su indicazione del medico competente o del sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso della cassetta di pronto soccorso; ne va inoltre costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, la completezza e il corretto stato d'uso;

Cassetta di pronto soccorso	Pacchetto di medicazione
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Guanti sterili monouso (5 paia); ✓ Visiera paraschizzi; ✓ Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). ✓ Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro ó 0,9% da 500 ml (3); ✓ Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10); ✓ Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2); ✓ Teli monouso (2); ✓ Pinzette da medicazione sterili monouso (2). ✓ Confezione di rete elastica di misura media (1). ✓ Confezione di cotone idrofilo. ✓ Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2); ✓ Rotoli di cerotto alto cm 2,5 (2). ✓ Un paio di forbici (1); ✓ Lacci emostatici (3). ✓ Ghiaccio pronto uso (due confezioni). ✓ Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2); ✓ Termometro; ✓ Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Guanti sterili monouso (2 paia); ✓ Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). ✓ Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9% da 250 ml (1). ✓ Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1); ✓ Compresse di garza sterile 10 x10 in buste singole (3); ✓ Pinzette da medicazione sterili monouso; ✓ Confezione di cotone idrofilo (1); ✓ Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1); ✓ Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1); ✓ Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1); ✓ Un paio di forbici (1); ✓ Un laccio emostatico(1); ✓ Confezione di ghiaccio pronto all'uso (1); ✓ Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1); ✓ Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.